COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta Pubblica

Numero 7 Del 21-02-19

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

GORZA ROBERTO	P	COZZI GIUSEPPE	A
PERESANO SILVA	P	CADAMURO LUCA	A
MININ DIMITRI	P	COSSARO ALESSANDRA	A
COMISSO GIOVANNI	P	ARABONI ANTONELLA	A
CHIALCHIA PAOLA	A	TOMASIN LUCA	P
D'AMBROSIO SERENA	P	CODARIN FANNY	P
LEPRE FABIANO	P	PETRUCCO IVAN	P
BURI PAOLO	P	ROSARIO MARIA ESTHER	P
PARAVANO MICHELE	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (luc);
- la predetta luc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - approvato dal Consiglio Comunale in data 05/08/2014, n. 18, modificato con delibera consiliare n. 14 del 08/07/2015, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147.

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO anche che:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
- il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per

cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

PRESO ATTO, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

RICORDATO altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO che per l'unità immobiliare concessa in comodato, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 20, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti.

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

ATTESO, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

- Dipartimento delle finanze, e che il comma 13 bis dispone che la pubblicazione debba avvenire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine previsto dall'art. 1, c. 14, lett. e), della Legge 208/2015 (28.10.2019)
- la Legge n. 145 del 30.12.2018 di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 2021 dove troviamo lo sblocco della leva fiscale, grazie alla mancata conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel 2016, 2017 e 2018, grazie al comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015. La legge di bilancio non conferma il blocco della potestà impositiva così riportando la situazione alla normalità, concedendo agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi;
- visto in particolare l'articolo 38, della Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 e s.m.i. che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge Regionale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 Febbraio 2019 e il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati esclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

PRESO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI, ad eccezione delle abitazioni principali (escluse per legge dal 01/01/2016);

- l'art. 9-bis, c. 2, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, prevede che, a partire dall'anno 2015, la TASI venga ridotta di due terzi per le abitazioni principali degli AIRE che rispettino le condizioni del comma 1 del medesimo articolo (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso), mentre dal 01/01/2016 le abitazioni AIRE sono escluse dalla TASI.

RITENUTO per quanto sopra, di confermare, come già stabilito per il 2014, il 2015, 2016, 2017 e 2018, le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura unica:

dell'1,00 per mille, con esclusione di tutti i fabbricati di tipo "D", "C/1" e "C/3" per i quali s'intende applicare l'aliquota dello 0,00 per mille.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo consolidato per l'anno 2015 è pari ad € 50.000,00, con una copertura dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 22,21%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 50.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 225.162,00
Differenza (B-A)	€ 175.162,00
Percentuale di finanziamento dei costi	22,21

PRESO ATTO della deliberazione n. 115 del 6.08.2014 della Giunta Comunale di Talmassons con la quale si attribuisce la funzione di Responsabile IUC – IMU e il decreto del Sindaco di Talmassons n. 5 del 29.12.2017 nomina TPO Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 21.12.2016 rep. 1154 con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio Associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTA la L.R. 17/04.

VISTO lo Statuto comunale.

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera.

CON VOTI: 10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

DELIBERA

1) di confermare, come già stabilito per il 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura unica :

dell'1,00 per mille, con esclusione di tutti i fabbricati di tipo "D", "C/1" e "C/3" per i quali s'intende applicare l'aliquota dello 0,00 per mille.

- 2) Di dare atto <u>che le abitazioni principali e relative pertinenze</u> (N. 1 C/2, n. 1 C/6, n. 1 C/7) dal 01/01/2016 sono escluse dalla TASI;
- 3) Di dare, altresì, atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 22,21%, stante l'esclusione del gettito per l'abitazione principale;
- 4) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restate misura del 70%;
- 5) Di dare mandato al Responsabile di Imposta di provvedere:
 - alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all'Albo pretorio on-line;
 - ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione della presente delibera consiliare nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine previsto dall'art. 1 c. 14 lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione sopra riportata; **Con** la seguente votazione:

CON VOTI:10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to GORZA ROBERTO

Il Consigliere Anziano F.to PERESANO SILVA Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa CANDOTTO RITA

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 26-02-2019 al 13-03-2019.

Data 26-02-2019

L'Impiegato Addetto

F.to

Reg.Pubbl.nr. 57

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGILO COMUNALE N. 7 DEL 21-02-19

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI	TO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2019	
PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del pres	ente provvedimento.
Castions di Strada, _11-02-2019	
IL RES	PONSABILE DEL SERVIZIO
Pieran	gela Turco
Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:	
Il Responsabile del Servizio:	
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c	1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
	ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato ico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria ir
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazio	ne.
**********************************	***************************************
PARERE CONTABILE	art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto	uit. 40 6.1 401 B.Eg.540 201120001
☐ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del	presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
	o della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio Castions di Strada, 11-02-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	Rag. Manuela Gloazzo
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:	
Il Responsabile del Servizio:	
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c	.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio

che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.